



COMUNE DI TERDOBBIATE

ANNO 2018 – Imposta Unica Comunale

Il presente documento ha lo scopo di fornire alcuni chiarimenti in merito. La terminologia utilizzata è finalizzata ad essere di ausilio del contribuente, per ogni ulteriore dettaglio è possibile rivolgersi direttamente agli uffici comunali.

Relativamente alla componente TARI (tassa rifiuti) verranno direttamente recapitati gli avvisi di pagamento ai contribuenti come per gli anni precedenti.

TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

La TASI è un tributo che riguarda i fabbricati (ESCLUSE LE ABITAZIONI PRINCIPALI) e le aree edificabili; relativamente alle aree edificabili (codice 3960), anche per l'anno 2018, il tributo per il Comune di Terdobbiate NON è dovuto. Per i fabbricati il tributo è dovuto in due rate scadenti il **16 giugno** e il **17 dicembre** o in un'unica rata al **16 giugno 2018**.

Per i fabbricati è stata deliberata dal Consiglio l'**aliquota del 2,4 per mille** (ridotta all' 1 ‰ per i fabbricati rurali strumentali).

Si ribadisce che, come per l'anno 2017, la TASI NON è dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze (definite come per gli anni passati).

Se è in possesso anche di altri fabbricati, ANCHE SOLO DI UNA SECONDA PERTINENZA, per la quale si pagò negli anni precedenti con il CODICE 3961 SI DEVE PAGARE ANCHE PER IL 2018 (a parità di condizioni, per lo stesso importo).

Il calcolo della TASI è invariato rispetto al 2017, simile a quello definito per l'IMU, che così si riassume:

Base imponibile = (Rendita catastale + rivalutazione del 5%) per MOLTIPLICATORE

Moltiplicatori: 160 per fabbricati categorie A (tranne A/10) - C/2 - C/6 - C/7
 140 per fabbricati categorie B – C/3 – C/4 – C/5
 65 per fabbricati categoria D (escluso D/5)
 80 per fabbricati categorie A/10 – D/5
 55 per fabbricati categorie C/1

ALTRI FABBRICATI – CODICE 3961

TASI DOVUTA = **BASE IMPONIBILE per 2,4 /1000**

Di cui **50%** dovuto a titolo di **acconto** al **16 giugno 2018**
50% “ “ “ “ **saldo** al **17 dicembre 2018**

ATTENZIONE

Se l'immobile è occupato da un nucleo familiare diverso da quello del titolare del diritto reale il tributo è dovuto dal proprietario nella misura del 70%.

Se l'immobile è concesso, con contratto registrato, in comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado che lo utilizza come abitazione principale la base imponibile su cui calcolare la TASI è ridotta del 50%.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CODICE 3959

TASI DOVUTA = **BASE IMPONIBILE per 1 /1000**

Di cui **50%** dovuto a titolo di **acconto** al **16 giugno 2018**
50% “ “ “ “ **saldo** al **17 dicembre 2018**

La sussistenza del requisito di ruralità deve risultare dalla visura catastale.

Compilazione del modello F24 - SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

Codice Ente/comune	L104
Acc/Saldo	crociare su acc =acconto o saldo o entrambi se pagamento in unica soluzione
Numero immobili	indicare il numero
Codice tributo	altri fabbricati 3961 , rurali 3959
Anno di riferimento	2018
Importo a debito	importo dovuto

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

L'IMU è dovuta sui terreni agricoli (per gli "agricoltori" si rimanda alla nota pie di pagina) sulle aree fabbricabili e sui fabbricati NON adibiti ad abitazione principale e su quelli adibiti ad abitazione principale relativi alle categorie A1/A8/A9.

Per il 2018 sono confermate le seguenti aliquote:

ALTRI FABBRICATI (compreso categoria D): 8,2 ‰

AREE FABBRICABILI: 10,0 ‰

TERRENI AGRICOLI: 10,0 ‰

ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A1/A8/A9: 2,7 ‰ (Detrazione prevista € 200,00)

Per il calcolo dell'imposta sono in vigore le stesse regole degli anni precedenti, che così si riassumono:

ALTRI FABBRICATI – CODICE 3918

IMU DOVUTA = **BASE IMPONIBILE (stessa base imponibile ai fini della TASI) per 8,2 /1000**

Di cui **50%** dovuto a titolo di **acconto** al **16 giugno 2018**
50% " " " " **saldo** al **17 dicembre 2018**

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (categoria catastale " D ")

Solo per questa categoria di immobile una quota deve essere versata allo Stato ed una quota al Comune, secondo il seguente schema.

IMU DOVUTA A STATO

CODICE 3925

= **BASE IMPONIBILE (stessa base imponibile ai fini della TASI) per 7,6 /1000**

Di cui **50%** dovuto a titolo di **acconto** al **16 giugno 2018**
50% " " " " **saldo** al **17 dicembre 2018**

IMU DOVUTA A COMUNE

CODICE 3930

= **BASE IMPONIBILE (stessa base imponibile ai fini della TASI) per 0,6 /1000**

Di cui **50%** dovuto a titolo di **acconto** al **16 giugno 2018**
50% " " " " **saldo** al **17 dicembre 2018**

AREE FABBRICABILI – CODICE 3916

La base imponibile è determinata applicando i seguenti valori commerciali (*stessi dell'anno 2017*):

Aree produttive: 25 euro al metro quadrato;

Aree nuove di espansione: 40 euro al metro quadrato;

Aree di completamento: 60 euro al metro quadrato;

Lotti PEC conclusi: 70 euro al metro quadrato;

IMU DOVUTA = **BASE IMPONIBILE per 10,0 /1000**

Di cui **50%** dovuto a titolo di **acconto** al **16 giugno 2018**
50% " " " " **saldo** al **17 dicembre 2018**

TERRENI AGRICOLI

ATTENZIONE

L'IMU sui terreni agricoli, non posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o IAP iscritti nella previdenza agricola, E' DOVUTA PER LO STESSO IMPORTO DELL'ANNO 2017.

TERRENI AGRICOLI – CODICE 3914

Base imponibile = (Reddito dominicale + rivalutazione del 25%) *per 135*

IMU DOVUTA = **BASE IMPONIBILE per 10,0 /1000**

Di cui **50%** dovuto a titolo di **acconto** al **16 giugno 2018**
50% " " " " **saldo** al **17 dicembre 2018**

TERRENI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI O IAP – CODICE 3914

Per i terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola (semplificando, coloro i quali pagavano fino al 2015 con il moltiplicatore 75 – e non 135) l'IMU NON è dovuta per l'anno 2018.

Gli uffici comunali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Sul sito istituzionale del Comune di Terdobbiate è possibile reperire il Regolamento comunale per la IUC e determinare le imposte.

Si precisa che le informazioni contenute nel presente avviso sono valide SOLO per il Comune di Terdobbiate.

Terdobbiate, 23.05.2018

Il Responsabile IUC
Dott. Paolo Aina